

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3149 del 20/06/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ALIMENTA PRODUZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIA DEL PROGRESSO, 4/6 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PIADINA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE VIA DEL PROGRESSO, 4/6
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3280 del 20/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA ALIMENTA PRODUZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RICCIONE VIA DEL PROGRESSO, 4/6 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PIADINA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RICCIONE VIA DEL PROGRESSO, 4/6

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di RICCIONE in data 15/12/2016 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n.9470 del 15/12/2016 (pratica ARPAE n. 35815) e ss.mm.ii., dalla Ditta ALIMENTA PRODUZIONI SRL (C.F./P.IVA 04090700404), avente sede legale in Comune di RICCIONE VIA DEL PROGRESSO, 4/6 e impianto in Comune di RICCIONE VIA DEL PROGRESSO, 4/6 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione di cui all'art. 8, c. 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di PRODUZIONE PIADINA;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Nuovo impianto

CONSIDERATO che in data 17/01/2017 PGNR/368 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i. in quanto trattasi di nuovo impianto;

VISTO il parere del Comune di RICCIONE rilasciato in data 19/04/2017 acquisito in data 20/04/2017 PGNR/3539 per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e per l'impatto acustico L.447/95;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 31/03/2017 PGNR/2945;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'A.U.S.L. della ROMGNA in data 20/04/2017 Prot.0085616/P acquisito in data 20/04/2017 PGNR/3537;

DATO ATTO che i pareri acquisiti hanno consentito la conclusione positiva della Conferenza semplificata in modalità asincrona;

VISTE le integrazioni presentate il 24/05/2017 e acquisite in data 29/05/2017 PGNR/2017/4878;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta ALIMENTA PRODUZIONI SRL** avente sede legale in Comune di **RICCIONE – VIA DEL PROGRESSO, 4/6** (C.F./P.IVA 04090700404) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE PIADINA** nell'impianto sito in Comune di **RICCIONE – VIA DEL PROGRESSO, 4/6** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
 - *comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di RICCIONE Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini,) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

Nello stabilimento si svolgono le operazioni di produzione e cottura di piadine e fornarine. La farina viene trasportata nello stabilimento con automezzi appositi e tramite un sistema pneumatico viene scaricata direttamente nei silos di stoccaggio. Una volta impostata elettronicamente la quantità di farina necessaria, essa viene dosata automaticamente nell'impastatrice dove si amalgama con le altre materie prime. L'impasto viene poi meccanicamente spezzato in pagnotte, steso tramite un sistema automatico di rulli e tramite un nastro trasportato ai forni per la fase di cottura. Le piadine precotte sono raffreddate in una anaconda e inviate sempre sul nastro alla confezionatrice automatica ed infine inscatolate e immagazzinate.

La Ditta dichiara l'utilizzo dei seguenti quantitativi di materie prime e ausiliare nel ciclo produttivo:

- circa 3000 t/anno di farina (pari a circa 13600 Kg/g)
- circa 350 t/anno di strutto (pari a circa 1590 Kg/g)
- circa 120 t/anno di olio (pari a circa 545Kg/g)
- circa 9.5 t/anno di lievito (pari a circa 43 Kg/g)
- circa 61 t/anno di sale (pari a circa 277 Kg/g)
- circa 1010 m³/anno di acqua

la ditta inoltre dichiara che all'interno dello stabilimento sono presenti:

- n. 2 impianti termici alimentati a gas metano per uso civile con potenza utile nominale pari a 27 kW/cad per un totale di 0.054 MW_t (< 3 MW_t), per produzione di acqua calda per l'area uffici e spogliatoio dipendenti;
- n. 4 impianti termici alimentati a gas metano per uso produttivo con potenza utile nominale pari a 80 kW/cad per un totale di 0.360 MW_t (< 3 MW_t), al servizio dei forni di cottura della piada;
- n. 2 impianti termici elettrici per uso produttivo con potenza utile nominale pari a 188 kW/cad per un totale di 0.376 MW_t (< 3 MW_t), al servizio dei forni di cottura della fornarina.

Questi punti di emissione non sono soggetti ad autorizzazione in quanto ricadenti nella fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. all'art. 272 comma 1 e ricompresi negli impianti ed attività di cui all'elenco dell'Allegato IV della Parte I lettera "dd": "*Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW*".

Gli impianti devono essere comunque mantenuti in perfetta efficienza.

PRESCRIZIONI:

Nuove Emissioni

E1 – E2 – E3 – E4 Cottura Piada

Potenzialità: 80 kW

Combustibile: gas metano

Portata: 10000 Nm³/h

Durata: ca 16 h/g

Altezza: 5 m

Sezione: 0.25 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: nessuno

Inquinanti emessi: Materiale Particellare

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulle emissioni **E1-E2-E3-E4** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E5 – Cottura Fornarina

Potenzialità: 188 kW

Combustibile: forno elettrico

Portata: 10000 Nm³/h

Durata: ca 8 h/g

Altezza: 5 m

Sezione: 0.05 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: nessuno

Inquinanti emessi: Materiale Particellare

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E5** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 – Cottura Fornarina

Potenzialità: 188 kW

Combustibile: forno elettrico

Portata: 10000 Nm³/h

Durata: ca 8 h/g

Altezza: 5 m

Sezione: 0.07 m²

Temperatura: ambiente

Impianto di abbattimento: nessuno

Inquinanti emessi: Materiale Particellare

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri totali	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E6** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Per tutti i punti emissivi (E1-E2-E3-E4-E5-E6), gli effluenti devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

Temperatura 273°K

Pressione 101.3 KPascal

Gas secco

Ossigeno di riferimento, si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art.271 comma 12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.):

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Altre prescrizioni

- Il gestore dello stabilimento deve comunicare almeno 15 gg. prima la data della messa in esercizio dei nuovi impianti; per i punti di emissione E1-E2-E3-E4-E5-E6 deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati dei controlli devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto agli organi competenti, e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.
- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

- d. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.
- f. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.
- g. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- h. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- i. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- j. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

- k. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- l. Per le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- m. Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpae.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superior al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 13284-1:2003 UNI EN ISO 16911 UNI EN 15259
Portata volumetrica - Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911 (*) ISO 14164:1999 UNI 10169
Determinazione Polveri o Materiale particolato	UNI EN 13284-1:2003 (*) ISO 9096

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.